REGOLAMENTO (CEE) N. 2680/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1982

che modifica i regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto riguarda la scelta del deposito d'ammasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, per il burro, il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, e per il latte scremato in polvere, il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 [5], hanno stabilito che l'organismo d'intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo in cui il prodotto è ammassato; che in casi particolari può essere scelto un altro magazzino; che, per il burro, il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1442/82 [7], e per il latte scremato in polvere, il regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2863/80 [9], non prevedono casi particolari che possano giustificare la scelta d'un magazzino diverso da quello più vicino; che le spese di magazzinaggio possono costituire un elemento importante nella scelta del magazzino e che è pertanto opportuno prevedere tale caso di specie nei regolamenti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 685/69 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Qualora la scelta del magazzino frigorifero più vicino al luogo in cui è immagazzinato il burro desse luogo a spese di magazzinaggio considerate eccessive dall'organismo di intervento, quest'ultimo può:

a) scegliere un altro magazzino, all'interno della distanza prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68;

b) scegliere, al di là di tale distanza, un altro magazzino, qualora questa scelta dia luogo ad una spesa minore, tenuto conto delle relative spese di magazzinaggio e di trasporto.

In tal caso l'organismo d'intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione ».

Articolo 2

Nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Qualora la scelta del deposito più vicino al luogo in cui è immagazzinato il latte scremato in polvere desse luogo a spese di magazzinaggio considerate eccessive dall'organismo d'intervento, quest'ultimo può:

a) scegliere un altro magazzino, all'interno della distanza prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1014/68;

b) scegliere, al di là di tale distanza, un altro magazzino, qualora questa scelta dia luogo ad una spesa minore, tenuto conto delle relative spese di magazzinaggio e di trasporto.

In tal caso l'organismo d'intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.
[5] GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.
[6] GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
[7] GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 6.
[8] GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.
[9] GU n. L 297 del 6. 11. 1980, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione